

Codice A1816A

D.D. 14 luglio 2017, n. 2234

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 5790. Autorizzazione idraulica per realizzazione di uno scarico a servizio dell'impianto idroelettrico e del canale irriguo Brobbio lungo la sponda idrografica sinistra del torrente Pesio in loc. Cascina Tusca e Cascina Novella del Comune di Mondovi' (CN). Richiedente: Tusca s.r.l.

In data 19/06/2017 la società Tusca s.r.l. con sede in Corso Statuto, 2/c – Mondovì (CN), ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione per l'occupazione di sedime demaniale per la realizzazione di uno scarico a servizio della propria derivazione d'acqua n. 5578 e del canale irriguo Brobbio lungo la sponda idrografica sinistra del torrente Pesio in loc. Cascina Tusca e Cascina Novella nel comune di Mondovì (CN).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Antonio Capellino, in base ai quali sono previsti i seguenti interventi da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n.523 del 25/07/1904 sulla sponda idrografica sinistra del torrente Pesio:

- realizzazione di uno scarico della derivazione con una tubazione del diametro di m 0,70;
- costruzione di un tratto di difesa spondale mediante scogliera in massi di cava per una lunghezza di 10,00 m.

Considerato che l'impianto idroelettrico ha ottenuto la Concessione di derivazione d'acqua, il Giudizio Positivo di Compatibilità Ambientale e l'Autorizzazione unica ai sensi del D.lgs. 387/2003, non si è provveduto ad effettuare la pubblicazione del progetto presso l'albo Pretorio Comunale di Mondovì.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte di un funzionario incaricato da questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Pesio.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la società Tusca s.r.l. con sede in Corso Statuto, 2/c – Mondovì (CN), ad eseguire i lavori di realizzazione di uno scarico a servizio della propria derivazione d'acqua n. 5578 e del canale irriguo Brobbio lungo la sponda idrografica sinistra del torrente Pesio in loc. Cascina Tusca e Cascina Novella nel Comune di Mondovì (CN), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati, nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

1. lo scarico potrà essere realizzato solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;
2. i lavori devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto negli elaborati di progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere apportato dall'alveo;
6. non potrà in alcun modo essere asportato o movimentato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
8. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
9. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
10. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle delle opere, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese dei soggetti autorizzati, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
13. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
14. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.), ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

Per il DIRIGENTE DEL SETTORE
IL DIRIGENTE VICARIO
Adriano arch. BELLONE